



N. 146/17	Sen.
N. 136/14	Resp.
N.	Fin.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D' APPELLO DI MILANO SEZ. TERZA CIVILE

La Corte , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Domenico Piombo	Presidente
dott. ssa Maria Grazia Dehò	Consigliere Relatore
dott.ssa Maria Paola Varani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4048/2016 promossa in grado d' appello da:

CONDOMINIO VIALE MURILLO 1 MILANO, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T. DOTT. ING. MARIO TOLLER (C.F. 95554110155), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANI LUCA MAGGIORINO, elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 30 20100 MILANO presso il difensore avv. SACCOMANI LUCA MAGGIORINO

Appellante

contro

GIOVANNI MASSARI (C.F.), contumace
EUGENIA CERIOLI (C.F.), contumace
FALLIMENTO IVOMAR SRL (C.F.), contumace

Appellati

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Toller'.

CONCLUSIONI

L' appellante ha concluso come da ricorso in appello.

Gli appellanti sono rimasti contumaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. P.', located in the bottom right corner of the page.

dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie autentiche degli atti "di cui al secondo periodo" (dunque non al terzo) del citato 4 co. dell'art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità. Ne consegue che l'eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante» (con sottolineatura dell'esponente).

** **** **

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il **CONDominio DI MILANO, VIALE MURILLO 1**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, fa

RICORSO

a codesta Ecc.ma Corte d'Appello affinché, previa fissazione di udienza di comparizione parti ed assegnazione a parte appellante di termine per l'estensione del contraddittorio ai Sig.ri **MASSARI GIOVANNI** (C.F. MSSGNN33R17F205Q) e **CERIOI EUGENIA** (C.F. CRLGNE34C71F205Y), entrambi nati a Milano rispettivamente il 17.10.1933 ed il 31.3.1934 ed ivi residenti in Viale Murillo n. 1, nonché al **FALLIMENTO IVOMAR S.R.L.** (C.F. 025378101) n. 985/2011, in persona del Curatore Fallimentare, con assegnazione a questi ultimi dei termini per formalizzare la propria costituzione in giudizio, voglia, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale e nel merito.

1. Previa acquisizione dei fascicoli n. 687/2015 R.G.E. (procedura esecutiva) e n. 25861/2016 R.G. (reclamo), accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 9446/2016 oggetto di gravame per violazione dei principi sul giusto processo e sull'imparzialità del Giudice.
2. In accoglimento di tutti i motivi di appello formulati, riformare in ogni caso nel merito la sentenza appellata, occorrendo anche tramite rimessione al Collegio di prime cure in altra composizione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, disponendo la prosecuzione del giudizio di

espropriazione immobiliare n. 687/2015 R.G.E. Tribunale di Milano.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

Si allega:

A. sentenza n. 9446/2016;

Si produce:

- 1) eventi di storico fascicolo telematico procedura n. 687/2015 R.G.E.;
- 2) nota di iscrizione a ruolo 1.4.2015 e relativi allegati;
- 3) nota di deposito 27.7.2015 e relativi allegati;
- 4) provvedimento 5.3.2016 Dott. Rossetti;
- 5) provvedimento 12.4.2016 Dott. Rossetti;
- 6) reclamo al collegio;
- 7) testo art. 557 c.p.c. estratto dalla Gazzetta Ufficiale;
- 8) quotidiano giuridico 12.1.2016;
- 9) ordinanza 22.10.2015 Tribunale di Bologna;
- 10) sentenza 3.1.2016 Tribunale di Milano;
- 11) ordinanza 4.5.2016 Tribunale di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, della L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente atto di appello si considera coincidente con l'importo precettato ai debitori eseguiti, sino a concorrenza del quale si è proceduto esecutivamente nella procedura esecutiva immobiliare n. 687/2015 R.G.E., Tribunale di Milano, ossia € 28.579,38, e pertanto nella misura di €

Con osservanza.

Milano, 26 settembre 2016.

Avv. Luca Saccomani



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Cancelleria centrale civile
Depositato in Cancelleria

Oggi,

26 SET 2016



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio di viale Murillo n. 1 , di Milano, in persona dell' amministratore *pro-tempore*, richiedeva il pignoramento immobiliare dell' immobile di proprietà *pro quota* di Massari Giovanni e Cerioli Eugenia, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.23150/14 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dei predetti debitori.

L' atto di pignoramento veniva notificato ai debitori esecutati in data 5.3.2015, e l' originale dell' atto era restituito al Condominio di viale Murillo il 25.3.2015.

In data 1.4.2015 la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo (r.g.e. 687/2015) mediante deposito per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, con mera sottoscrizione telematica. e soltanto in data 27.7.2015 il creditore procedente depositava copia conforme degli atti in parola.

Il giudice dell' esecuzione, con provvedimento del 5.3.2016, fissava udienza ex art. 172 disp. Att., per sentire le parti sulla questione del tardivo deposito delle copie conformi degli atti prodromici all' esecuzione e al pignoramento .

Con provvedimento emesso alla prefissata udienza del 12.4.2016, lo stesso G.E. dichiarava l' estinzione della procedura, stante il mancato deposito della copia conforme dell' atto di pignoramento, e, visto l' art. 557 c.p.c., dichiarava l' inefficacia del pignoramento , ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione del pignoramento.

Contro il provvedimento il Condominio proponeva tempestivamente reclamo, e il Collegio, con sentenza n.9446/16, pubblicata in data 27.7.2016, lo respingeva .

Con ricorso ex artt. 308 e 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c., il Condominio di viale Murillo 1, Milano, ha proposto appello contro la predetta sentenza, deducendo i motivi che oltre saranno esaminati.



Massari Giovanni e Cerioli Eugenia, nonostante la notifica del ricorso nel termine all' uopo assegnato, non si sono costituiti, come peraltro mai si erano costituiti nel grado precedente, e pertanto vanno dichiarati contumaci.

Tutto ciò esposto sullo svolgimento del procedimento, questa Corte osserva quanto segue.

Con il primo motivo, il Condominio appellante deduce la nullità della sentenza per la violazione dei principi sul giusto processo e sull' imparzialità del giudice, in quanto il giudice che aveva dichiarato l' estinzione della procedura esecutiva aveva composto il Collegio chiamato a decidere sul reclamo, per di più in veste di relatore ed estensore della sentenza sul reclamo.

Vi sarebbe stata, quindi, la c.d. "precognizione", configurabile secondo l' appellante non solo nei diversi gradi del giudizio, ma in ogni procedimento bifasico.

Inoltre, si espone nel gravame, il Collegio , dopo l' attivazione del contraddittorio, aveva omesso di fissare l' udienza collegiale, di fatto non permettendo la ricusazione del magistrato nominato relatore.

Ritiene per contro la Corte che non sussista la denunciata nullità e che le contestazioni del Condominio non siano fondate, dal momento che non è ravvisabile l' ipotesi prevista dall' art. 51 n. 4 c.p.c., non essendo configurabile un diverso "grado" di giudizio tra la declaratoria di estinzione e la fase del reclamo ex art. 178 c.p.c., che è mera impugnativa all' interno dello stesso grado di giudizio in cui è stata pronunciata l' estinzione, come si ricava dal fatto che, in caso di accoglimento del reclamo , il Collegio pronuncia ordinanza e il processo prosegue nello stesso grado.

La diversità di fase all' interno dello stesso grado , all' evidenza, non equivale a diversità di grado del giudizio, e non comporta incompatibilità qualora sia nominato relatore al collegio il medesimo magistrato che pronunciò il provvedimento di estinzione, D' altro canto, va considerato che il legislatore , laddove ha ritenuto che il



giudice reclamato non potesse partecipare al Collegio chiamato a decidere il reclamo, lo ha espressamente previsto, come nell' art. 669 terdecies c.p.c. riguardo ai reclami contro i provvedimenti cautelari, ovvero nel giudizio di merito in materia di opposizione agli atti esecutivi ex art. 186 bis disp. att. c.p.c. (norma, per l' appunto , richiamata dall' appellante).

Per quanto riguarda l' omessa fissazione dell' udienza di discussione, e più in generale, per ciò che attiene al procedimento adottato dal Tribunale per decidere il reclamo , basti dire che il rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. non prevede la necessità che sia fissata un' udienza in camera di consiglio per la discussione del ricorso.

Nel caso di specie, poiché è stata disposta la notifica del reclamo, non vi sono profili di nullità, essendo stato salvaguardato il principio del contraddittorio.

Tanto stabilito, va detto che il Tribunale, premesse le esigenze di razionalizzazione dell' attività di formazione del fascicolo dell' esecuzione sottese all' intervento normativo effettuato con d.l. 132/2014, convertito in l. 162/2014, e coordinato con le nuove disposizioni in materia di processo telematico, ha ritenuto che, diversamente dall' orientamento formatosi sotto il vigore della precedente disciplina dell' art. 557 c.p.c., l' inefficacia del pignoramento sia rilevabile d' ufficio.

Il novellato art. 557 c.p.c. (Deposito dell'atto di pignoramento) , recita:

“I. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota


di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. II. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.”

Il testo precedente disponeva: «I. L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. II. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. III. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione». Il comma era stato modificato sia dal R.D. 20 aprile 1942, n. 504, sia dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80».

Secondo il Tribunale, l'art. 557 co. 3 c.p.c. nell'attuale formulazione sanziona un'inattività della parte, similmente a quanto avviene nelle ipotesi previste dagli artt. 497 c.p.c. e 156 disp. att. C.p.c., e introduce un'invalidità processuale (inefficacia) da rilevarsi d'ufficio, in quanto, dopo la l. 69/2009, i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevati d'ufficio dal giudice (almeno fino alle udienze ex artt. 530, 547 e 569 c.p.c.).

Prosegue il Tribunale confutando l'orientamento secondo cui costituisce mera irregolarità il deposito di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità, per concludere che le “copie” dell'atto di pignoramento da depositarsi nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, pena l'inefficacia del pignoramento, debbono necessariamente essere “copie conformi” e non mere copie degli atti.

Verificatasi l'inefficacia del pignoramento per il mancato deposito delle copie conformi nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto al creditore, ragiona



Tribunale, non si può prospettare una possibile sanatoria per il tardivo deposito di copie con l' attestazione di conformità, non vertendosi nell' ambito della categoria della nullità, bensì dell' inosservanza del termine perentorio, di talchè il principio del raggiungimento dello scopo dell' atto non trova applicazione, essendosi irrimediabilmente prodotta l' inefficacia del pignoramento per il decorso del termine.

Secondo l' appellante, invece, l' art. 557 c.p.c., al comma terzo , non prevederebbe alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta dichiarazione di conformità.

La semplice lettura della disposizione nel suo complesso contrasta l' assunto: Il difensore certifica la conformità delle copie degli atti prodromici della procedura esecutiva, e tra essi certifica la conformità della copia dell' atto di pignoramento , provvede al deposito delle copie conformi nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell' ufficiale giudiziario , e il pignoramento diviene inefficace qualora nel termine di quindici giorni dalla consegna non ne siano depositate le copie. E' evidente che le copie dell' atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto da depositarsi entro quindici giorni dalla consegna non possono che essere le "copie conformi" di cui al comma precedente dell' art. 557 cpc, non trovando diversamente sanzione l' obbligo depositare le copie conformi nel termine di quindici giorni, e non avendo altrimenti significato la previsione dell' inefficacia per il mancato deposito delle copie (senza ulteriore aggettivazione) nel termine stesso.

In altre parole, entrambi i commi regolano lo stesso adempimento, l' uno nel suo contenuto e nelle modalità di estrinsecazione, e l' altro quanto agli effetti processuali.

Il giudice di prime cure , pertanto, non ha introdotto un ' ipotesi di decadenza laddove non era prevista, violando il principio della tipicità delle ipotesi di decadenza, avendo, invece, correttamente ricavato tale conseguenza dal disposto normativo.

Va soggiunto che non è pertinente il richiamo, contenuto nel gravame, al principio enunciato da Cass. Sez. un. N. 9407/2013, che esclude il prodursi della decadenza dell' appello per effetto della mancata indicazione, nell' atto introduttivo del gravame



stesso, dell' avvertimento di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., trattandosi di un principio correlato alle preclusioni in tema di eccezioni di incompetenza, che non riguarda espressamente il divieto di ricavare ipotesi decadenziali da un combinato disposto di più precetti normativi.

L' appellante censura il riferimento fatto nel provvedimento impugnato all' art. 159 ter disp. att. c.p.c. (introdotto con l. 132/2015), a suo dire erroneo trattandosi di disposizione entrata in vigore successivamente all' iscrizione a ruolo della procedura esecutiva in questione . Sul punto, va osservato che il Tribunale non ha applicato la norma entrata in vigore dopo l' iscrizione a ruolo, ma si è limitato ad esaminare il tenore di quella nuova norma per interpretare sistematicamente l' art. 557 c.p.c. e , su tali basi , ha osservato che, quando l' iscrizione a ruolo avviene a cura del debitore, il creditore deve depositare “copia conforme degli atti”, e che non sarebbe concepibile un diverso atteggiarsi dell' onere processuale a seconda del soggetto che provveda all' iscrizione a ruolo.

Il Tribunale ha compiutamente illustrato le ragioni che inducono a ritenere l' adempimento in discorso non una mera formalità, quanto piuttosto un onere decadenziale, per usare le parole del g.e., in quanto finalizzato a comprovare il possesso del titolo, il cui difetto in precedenza poteva esser eccepito in sede di opposizione agli atti esecutivi, mentre oggi è rilevabile d' ufficio.

Pienamente condivisibili sono le argomentazioni del Tribunale sulle conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio , decorso il quale la mancanza dell' attestazione di conformità non può essere sanata dalla produzione delle copie conformi, trattandosi di attività ormai preclusa.

Correttamente , dunque, è stato escluso il richiamo alle invalidità di cui agli artt. 156 e segg. C.p.c..



Con il terzo motivo, l' appellante deduce che il comma terzo dell' art. 16 *undecies* d.l. 179/2012 (convertito in l. 221/2012) demandava alle “*modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia*”, e per tale ragione la questione delle modalità di attuazione del potere certificativo dell' avvocato era da considerarsi questione aperta, sicchè – argomenta ancora il Condominio – fino alla data di iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare *de qua* (avvenuta l' 1.4.2015) l' attestazione di conformità poteva avvenire con l' apposizione della firma telematica, dato che le specifiche tecniche furono emesse dal Ministero della giustizia con decreto del 28.12.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.1.2016.

L' argomento, tuttavia, non è idoneo a confutare la affermazione del Tribunale, secondo cui le specifiche tecniche “*richiamate dal creditore sono quelle previste a seguito del d.l. 83/2015 convertito in l. 132 /2015 e dall' art. 16 decies e undecies del d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, mentre , come detto, il potere di attestazione della conformità degli atti di cui all' art. 557, co.2 c.p.c. è previsto dall' art. 16 bis del d.l. 179/2012, convertito in l. 221/2012, come modificato con d.l. 132/14 convertito in l. 162/14 e per l' esercizio di tale potere certificativo non era previsto alcun rimando a normativa di natura tecnica.*”.

Come ritenuto dal Tribunale, prima dell' entrata in vigore della legge 132/2015 il potere certificatorio dell' avvocato – con particolar riferimento alle copie analogiche , quale nella specie è quella dell' atto di pignoramento – non era subordinato al rispetto di norme tecniche.

Prevede infatti il D.l. n. 179 del 18.10.2012, all' art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) :

“1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.



2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3 bis I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto."

Nel caso in esame, dunque, l' avvocato, estratta la copia analogica dell' atto di pignoramento e convertita la stessa in immagine al fine del deposito telematico, avrebbe dovuto certificarne la conformità all' originale, semplicemente dandone atto nell' esercizio del suo potere di certificazione, e così apponendovi una formula del tenore "certifico che la presente copia è conforme all' originale dell' atto.." Senonchè l' esercizio di siffatto potere certificatorio non può considerarsi avvenuto con la mera apposizione della firma telematica in calce alla copia analogica dell' atto di pignoramento, firma che nulla significata in ordine alla conformità della copia su cui è apposta rispetto all' originale dell' atto di pignoramento.

Consegue a tutto quanto esposto il rigetto del gravame.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, essendo le parti appellate rimaste contumaci.

P.Q.M.

La Corte d' Appello di Milano, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la contumacia degli appellati Massari Giovanni e di Cerioli Eugenia;




- 2) respinge l' appello proposto dal Condominio di viale Murillo n. 1 - Milano contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 9446/2016, pubblicata il 27.7.2016;
- 3) dispone non luogo a provvedere sulle spese processuali;
- 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell' appellante, di somma pari al contributo unificato già versato ex art. 13 co. 1 quater , d.p.R. 115/2002.

Così deciso a Milano, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2016.


Il Consigliere Relatore


dott.ssa Maria Grazia Dehò



Il Presidente

dott. Domenico Piombo




IL FUNZIONARIO CHIEVE
dott.ssa 

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Prova pubblica e deposito • Camera di Consiglio

OGGI 13 GEN. 2017


IL CANCELLIERE CI